

ALLEGATO "A" - LINEE GUIDA DI FINANZIAMENTO

LINEE GUIDA RELATIVE ALLE PREVISIONI CONTRATTUALI, OBBLIGAZIONI E IMPEGNI CHE LA BANCA DOVRÀ OBBLIGATORIAMENTE INSERIRE IN OGNI CONTRATTO DI FINANZIAMENTO CHE VERRÀ SOTTOSCRITTO CON I BENEFICIARI AI SENSI DELLA CONVENZIONE

1. INTERVENTO DELLA BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI E DI FINLOMBARDA

- (a) La Banca si impegna a informare i beneficiari (con specifica previsione contrattuale da inserire in ogni singolo contratto di finanziamento) circa la partecipazione della Banca Europea per gli Investimenti ("BEI") e di Finlombarda S.p.A. ("**Finlombarda**") per il tramite dei fondi BEI al finanziamento dell'Iniziativa e a fare in modo che il vantaggio finanziario derivante dal contratto sottoscritto in data 24 settembre 2015 tra la BEI e Finlombarda che prevede, *inter alia*, la concessione da parte di BEI di una linea di finanziamento a favore di Finlombarda pari a Euro 242.000.000,00 (duecentoquarantaduemilioni/00), sia effettivamente trasferito ai beneficiari finali, indicativamente stimabile in almeno 25 (venticinque) punti base all'anno alle attuali condizioni di mercato.
- (b) In particolare la Banca si impegna a inserire nei singoli contratti di finanziamento una clausola denominata "*Partecipazione della Banca Europea per gli Investimenti e di Finlombarda*" in cui sarà specificato il vantaggio finanziario, comunque non inferiore a 25 (venticinque) punti base all'anno alle attuali condizioni di mercato, trasferito ai beneficiari finali, e del seguente tenore:

"La Banca europea per gli investimenti (BEI) è l'istituzione finanziaria, istituita nel 1958 dal Trattato di Roma, che partecipa a fianco degli istituti finanziari al finanziamento di programmi di investimento rientranti negli obiettivi economici fissati dall'Unione Europea. Il prestito, oggetto del presente contratto, dovrà rispettare il complesso dei criteri di ammissibilità richiesti dei finanziamenti BEI.

La società finanziatrice riconosce al destinatario del prestito una riduzione del tasso di interessi che sarebbe altrimenti applicabile, secondo le condizioni previste dal relativo articolo del presente contratto, in assenza del finanziamento BEI. A titolo informativo, tale riduzione è stimabile, alle attuali condizioni di mercato, in almeno 25 (venticinque) punti base rispetto al tasso annuale applicato dalla società finanziatrice per prestiti simili concessi sulla base del costo della propria provvista di mercato di durata equivalente".

2. TASSI DI INTERESSE

I Finanziamenti produrranno interessi al tasso Euribor a 6 mesi oltre a un margine che varierà in funzione della classe di rischio assegnata al relativo beneficiario.

Ai fini del presente articolo "Euribor" indica il tasso Euribor su base 365¹ o 360 giorni come indicato dalla banca convenzionata per periodi corrispondenti al periodo di interessi pertinente al Finanziamento – arrotondato, ove necessario, per eccesso a

¹ Per le rilevazioni del tasso base "Act/365" successive al 31 marzo 2019, a causa della cessazione della pubblicazione del tasso Euribor secondo la convenzione "Act/365", verrà applicata la modalità di calcolo riportata sul sito dell'EMMI con cui si converte il tasso base "Act/360 giorni" in quello con base a "Act/365 giorni": "Tasso Euribor base 365" = "Tasso Euribor base 360" x (365/360).

1/1.000 – denominato “Euro Inter Bank Offered Rate”, quale rilevato alle ore 11:00 a.m. (ora di Bruxelles) di un giorno che cade 2 (due) giorni lavorativi immediatamente precedenti la data di inizio del relativo periodo di interessi, e pubblicato sul circuito Reuters sulla pagina Euribor 01, o su una nuova pagina della stessa o, in caso di indisponibilità della pubblicazione effettuata da Reuters, un'altra pubblicazione di livello paragonabile scelta per tale scopo da Finlombarda e dalla Banca.

3. RIMBORSO DEL FINANZIAMENTO

Ciascuna Banca farà sì che con la sottoscrizione di ciascun Contratto di finanziamento il relativo beneficiario si impegni a rimborsare ogni commissione, spesa e comunque ogni esborso che la Banca e/o Finlombarda dovessero effettuare in dipendenza del Finanziamento BEI, dell'accesso al Fondo di Garanzia ex art. 2 comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come successivamente modificata e integrata, anche a titolo diverso dal rimborso del capitale e del pagamento degli interessi.

4. RIMBORSO ANTICIPATO VOLONTARIO

Fermo restando tutto quanto precede, il beneficiario potrà rimborsare anticipatamente il Finanziamento, anche parzialmente, nel caso in cui la data prevista per l'estinzione anticipata coincida con una scadenza del periodo di interessi ivi determinato.

5. ESECUZIONE DEI SINGOLI CONTRATTI DI FINANZIAMENTO

(a) La Banca farà sì che i singoli Contratti di Finanziamento:

- (i) siano stipulati per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero siano registrati presso la competente Agenzia delle Entrate ovvero siano stipulati per scrittura privata in forma idonea ai sensi della legge ai fini dell'attribuzione della data certa agli stessi;
- (ii) riflettano le condizioni di provvista sui fondi della BEI;
- (iii) contengano una previsione ai sensi della quale l'erogazione del relativo Finanziamento avrà luogo entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla data di sottoscrizione del Contratto di Finanziamento;
- (iv) siano disciplinati dal diritto italiano;
- (v) siano conformi alle presenti Linee Guida di Finanziamento;
- (vi) siano trasmessi a Finlombarda, entro 15 (quindici) giorni dalla stipula.

(b) La Banca si impegna a esercitare i diritti derivanti dai singoli Contratti di Finanziamento in modo da salvaguardare anche gli interessi di Finlombarda e della BEI e si impegna a non modificare i contratti di finanziamento qualora ciò possa pregiudicare gli interessi di Finlombarda e della BEI senza il preventivo consenso scritto di Finlombarda, che non verrà irragionevolmente negato.

6. OBBLIGHI RELATIVI ALLA BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI

La Banca si impegna a inserire in ciascun Contratto di Finanziamento le seguenti previsioni:

- "(a) *Il beneficiario si obbliga a rispettare, oltre a quanto previsto dal presente contratto, anche le disposizioni dipendenti dal Contratto di Finanziamento BEI concluso tra Finlombarda e la BEI, e precisamente:*
- (i). *a realizzare integralmente il Progetto conformemente alle relative previsioni;*
 - (ii). *a destinare la somma oggetto del Finanziamento esclusivamente per la realizzazione del Progetto;*
 - (iii). *a consentire, fornendo tutta l'assistenza necessaria, alle persone designate dalla BEI, da Finlombarda o da persone designate dalle altre istituzioni dell'Unione Europea di effettuare visite ed ispezioni dei luoghi, impianti e lavori compresi nel Progetto, di intervistare i propri rappresentanti non ostacolando contatti con qualunque altra persona coinvolta nel o interessata dal Progetto, di analizzare i libri e la documentazione relativi alla realizzazione del progetto e estrarre copia dei documenti (nei limiti consentiti dalla legge);*
 - (iv). *a far ricorso, per gli appalti e le commesse di lavoro, forniture, attrezzature e servizi destinati all'esecuzione del Progetto, a procedure conformi alle direttive dell'Unione Europea rilevanti in materia ovvero, qualora le suddette direttive non siano applicabili al Progetto, a procedure che rispettino in maniera soddisfacente criteri di economicità ed efficienza;*
 - (v). *a eseguire i lavori necessari alla realizzazione del Progetto in conformità alla legislazione comunitaria, statale e locale applicabile in materia di protezione dell'Ambiente. A tal fine, il termine Ambiente significa: (a) fauna e flora; (b) suolo, acque, aria, clima e paesaggio; e (c) patrimonio culturale e ambiente urbano; nella misura in cui tali elementi possano influenzare la salute umana e il benessere sociale;*
 - (vi). *a fornire, su richiesta di Finlombarda, la documentazione rilasciata dalle autorità competenti comprovante la summenzionata conformità, documentazione che Finlombarda provvederà a trasmettere alla BEI qualora quest'ultima ne faccia espressa richiesta;*
 - (vii). *a garantire la copertura assicurativa di tutte le opere e di tutti i beni costituenti l'investimento presso compagnie assicurative primarie conformemente alle relative pratiche industriali più ampie;*
 - (viii). *a non ricevere altri finanziamenti della BEI, direttamente o attraverso soggetti intermediari, con riferimento allo stesso Progetto in misura eccedente il 100% dei relativi costi;*
 - (ix). *ad assicurare la manutenzione, la riparazione, la revisione e il rinnovamento necessari per il mantenimento delle normali capacità di utilizzo di tutti gli impianti, le opere e i macchinari costituenti il Progetto;*
 - (x). *a mantenere in essere tutte le servitù (in particolare di passaggio o d'uso) e tutti i permessi necessari per l'esecuzione e la gestione del Progetto;*
 - (xi). *a custodire i libri e le scritture contabili di tutte le operazioni finanziarie e spese relative al Progetto;*
 - (xii). *a informare prontamente Finlombarda di qualsiasi accusa fondata, reclamo o informazione relativo ad illeciti penali connessi al Progetto; dichiarare che, sulla*

base della propria migliore conoscenza, nessuno dei fondi impiegati nel Progetto è di provenienza illecita, ivi inclusi fondi derivanti da riciclaggio di denaro o connessi al finanziamento di attività terroristiche, e informare tempestivamente Finlombarda nel caso in cui, in qualunque momento, venga a conoscenza della provenienza illecita di tali fondi;

- (xiii). ad adottare, entro un ragionevole arco di tempo, appropriate misure in relazione a ciascun membro dei propri organi manageriali che, con sentenza definitiva ed irrevocabile, sia stato giudicato colpevole di un illecito penale commesso nell'esercizio delle proprie competenze professionali, e a comunicare prontamente a Finlombarda e alla BEI le relative misure intraprese;*
 - (xiv). ad effettuare tutte le operazioni finanziarie inerenti il Finanziamento e relative a incassi, pagamenti e operazioni attraverso il/i conto/i corrente/i indicato/i*
 - (xv). dichiarare e garantire di essere, su base consolidata, un'impresa con meno di 250 (duecentocinquanta) – in caso di PMI - ovvero con meno di 3.000 (tremila) dipendenti – in caso di Mid Cap. Qualora tale dichiarazione e garanzia si riveli sbagliata o fuorviante, i Soggetti Finanziatori avranno il diritto, da esercitarsi su richiesta della BEI, di chiedere il rimborso anticipato del Finanziamento;*
 - (xvi). a riconoscere che Finlombarda può essere obbligata a comunicare le informazioni relative ai Soggetti Destinatarie e al Progetto a ogni competente istituzione o ente dell'Unione Europea se necessario ai sensi delle disposizioni vincolanti del diritto dell'Unione Europea.*
- (b) Il beneficiario dichiara che il Finanziamento è stato richiesto per la realizzazione del Progetto, approvato dalla BEI, e si impegna affinché le somme erogate ai sensi del presente contratto siano destinate interamente allo stesso.*
 - (c) Il beneficiario, in conformità a quanto previsto nel Contratto di Finanziamento BEI, autorizza, fin d'ora, quest'ultima a trasmettere alla BEI l'originale del presente contratto ovvero una sua copia resa conforme dal notaio. Autorizza altresì Finlombarda, qualora gliene venga fatta richiesta, a fornire alla BEI qualsiasi dato relativo al Finanziamento”.*

Resta inteso che ai fini del presente articolo per "Progetto" si intende il Finanziamento ai sensi dell'Avviso alle PMI come modificato e integrato dall'Avviso di Modifica, fermo restando che in nessun caso il Finanziamento potrà essere utilizzato, con riferimento ai fondi messi a disposizione dalla BEI, per finanziare progetti non rispondenti alle condizioni previste dall'art. 309 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea e dallo Statuto della BEI contenuto nel Protocollo n. 5 ivi allegato.

7. RINUNCIA E REVOCA

La Banca si impegna ad inserire in ciascun Contratto di finanziamento le seguenti previsioni minime riferite ai casi di rinuncia/revoca/decadenza del Finanziamento:

- a) il Soggetto beneficiario può rinunciare al Finanziamento in qualsiasi momento successivo alla concessione e prima dell'erogazione dello stesso, mediante comunicazione scritta indirizzata a Finlombarda e alla Banca convenzionata;
- b) il Finanziamento verrà revocato da Finlombarda: (i) qualora vengano meno i requisiti soggettivi di ammissione all'intervento finanziario meglio precisati nell'Avviso alle PMI come modificato e integrato dall'Avviso di Modifica; (ii) in caso di mancato adempimento

delle obbligazioni e dei vincoli prescritti nel Contratto di Finanziamento; (iii) qualora il Soggetto beneficiario venga posto in stato di liquidazione o venga sottoposto a procedura concorsuale. Nel caso di revoca del Finanziamento già erogato, il Soggetto beneficiario dovrà restituire l'importo percepito nelle modalità e nei tempi indicati nella comunicazione di Finlombarda di revoca e contestuale richiesta di restituzione;

- c) qualora il Soggetto beneficiario non rispetti le prescrizioni ed i vincoli previsti in sede di delibera di Finlombarda o della Banca convenzionata ai fini dell'erogazione, decade dal Finanziamento.

8. CONDIZIONI SOSPENSIVE ALL'UTILIZZO

Tra le condizioni sospensive a ciascun utilizzo dei singoli Finanziamenti la Banca si obbliga a inserire la seguente:

"Non vi sia stata alcuna modifica sostanziale relativa al Progetto, in relazione alla quale Finlombarda si è impegnata a dare comunicazione ai sensi dell'articolo 8.01 del Contratto di Finanziamento BEI".

9. INTERVENTO DELLA GARANZIA RILASCIATA A FINLOMBARDA DA CASSA DEPOSITI E PRESTITI

La Banca, nei casi espressamente indicati da Finlombarda, si impegna a informare i beneficiari (con specifica previsione contrattuale da inserire in ogni singolo contratto di finanziamento) circa l'inclusione del singolo Finanziamento, per la sola quota di Finlombarda, nel portafoglio crediti che beneficia della garanzia rilasciata da CDP a Finlombarda in virtù del contratto sottoscritto in data di cui al punto V delle premesse della Convenzione.

In particolare la Banca si impegna a inserire in ciascun Contratto di Finanziamento una clausola denominata *"Intervento della garanzia rilasciata da COSME e dal Fondo Europeo per gli Investimenti Strategici (EFSI)"* del seguente tenore:

"1. Questo finanziamento è reso possibile grazie alla Garanzia rilasciata da COSME e dal Fondo Europeo per gli Investimenti Strategici (EFSI) istituito ai sensi del Piano Investimenti per l'Europa. Lo scopo dell'EFSI è quello di supportare il finanziamento e l'implementazione di investimenti produttivi nell'Unione Europea e assicurare un maggiore accesso al credito.

2. Il Soggetto beneficiario del Finanziamento riconosce e concorda che la CDP, il FEI, gli agenti del FEI, la Corte dei Conti Europea (la "CCE"), la Commissione Europea, gli agenti o i contraenti della Commissione Europea (incluso l'Ufficio europeo per la lotta antifrode ("OLAF")), la BEI e/o qualsiasi altra istituzione o organismo dell'Unione Europea avente facoltà di verificare l'utilizzo della garanzia COSME (collettivamente -gli "Enti Autorizzati" e ciascuno -"Ente Autorizzato") avranno il diritto di effettuare revisioni e controlli nonché di richiedere informazioni e documentazioni in relazione al presente contratto e la sua esecuzione, ai fini della valutazione della garanzia COSME. Il Soggetto beneficiario del Finanziamento si impegna pertanto a consentire lo svolgimento di visite e ispezioni di monitoraggio da parte di ciascun Ente Autorizzato sulle proprie attività commerciali, libri e registri. Dato che tali controlli potrebbero richiedere visite e ispezioni presso i propri locali, la controparte si impegna altresì a consentire a ciascuno degli Enti Autorizzati l'accesso alle proprie strutture durante il normale orario lavorativo."

3. Il Soggetto beneficiario, inoltre: (i) si impegna a rispettare integralmente le leggi e i regolamenti (siano essi leggi e regolamenti nazionali o dell'Unione europea) a cui può essere soggetto, la cui infrazione possa, tra l'altro, pregiudicare gli interessi di CDP, del FEI, della

Commissione o della Banca Europea per gli Investimenti; (ii) non dovrà commettere alcuna irregolarità o frode (inclusa alcuna frode che lede gli interessi finanziari delle Comunità Europee; (iii) si impegna a rispettare in ogni momento i relativi standard e la legislazione applicabile circa la prevenzione del riciclaggio di denaro, la lotta al terrorismo e la lotta alla frode fiscale e (ad esclusione dei casi in cui ciò sia il risultato di eventi o circostanze indipendenti dal suo controllo) a non stabilirsi in una Giurisdizione Non Cooperante¹.

¹ indica qualsiasi giurisdizione che non cooperi con l'Unione in relazione all'applicazione delle norme fiscali concordate a livello internazionale (i.e., qualsiasi giurisdizione classificata, di volta in volta, come “non-compliant” da parte dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE) e dal Forum Globale sulla Trasparenza e sullo Scambio di Informazioni a Fini Fiscali,